



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E  
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE, SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 recante il *Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n.23 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 *“Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”* che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione del 7 settembre 2022, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

**VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR, a favore della Società **IMQ S.p.a.** con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **8 marzo 2021**, con scadenza il **9 marzo 2025**;

**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° **0005PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **9 marzo 2029**;

**ACQUISITA** la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0019160 del 16 dicembre 2024, la quale ha deliberato il **rinnovo** dell'accreditamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di Accreditamento n° **0005PRD** in scadenza al **9 marzo 2029** a favore della Società **IMQ S.p.a.**, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR;

**VISTA** la Comunicazione, Prot. MIMIT n. 0004592 del 17 febbraio 2025, con la quale Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi notificati e Sistemi di accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;

**CONSIDERATO** che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n° **0005PRD**, relativo allo Schema PRD, è stato indicato con la nuova denominazione n° **00013 Products/Services/Processes**, con scadenza il **9 marzo 2029**;

**ACQUISITA** l'istanza, Prot. MIMIT n° 0001760 del 22 gennaio 2025, con la quale la Società **IMQ S.p.a.**, ha chiesto, relativamente allo schema di accreditamento Schema PRD, il **rinnovo** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

**ACQUISITA** unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**ACQUISITA** altresì la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, Prot. MIMIT n. 0004555 del 17 febbraio 2025;

**VALUTATA** la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** l’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, che dispone che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo IV del Regolamento (UE) 2016/426;

**VISTO** il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2022 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’interno agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/426;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2022 citato;

## **DECRETANO**

### **Art. 1**

1. Alla Società **IMQ S.p.a.** (C.F. 12898410159) con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 00138 Milano (MI)**, è **rinnovata** l’autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in accordo all’art. 14 del sopra citato regolamento, per i seguenti apparecchi ed accessori e moduli:

**Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° 00013 Products/Services/Processes con scadenza il 9 marzo 2029:**

Prodotti: Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi) ed Accessori

Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi):

- Apparecchi per la cottura (cooking appliances);

- Apparecchi per la refrigerazione (refrigeration appliances);
- Apparecchi per il condizionamento (air-conditioning appliances);
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti (space heating appliances);
- Apparecchi per la produzione di acqua calda (appliances for hot water production);
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda (appliances for combined hot water and space heating);
- Apparecchi per illuminazione a gas (gas lighting);
- Apparecchi per il lavaggio (washing appliances);
- Asciugatrici (dryers);
- Stiratrici (irons);
- Bruciatori ad aria soffiata (forced draught burners);
- Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata (heating bodies to be equipped with forced draught devices).

Accessori:

- Dispositivi di sicurezza (safety devices);
- Dispositivi di controllo (controlling devices);
- Dispositivi di regolazione (regulating devices);
- Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione (sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices).

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione);
- Allegato III — Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali);
- Allegato III – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione);
- Allegato III – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto);
- Allegato III – Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto);
- Allegato III – Modulo G (Conformità al tipo basata sulla verifica di unico esemplare).

## Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito:
  - Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° **00013 Products/Services/Processes** con scadenza il **9 marzo 2029**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.



### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Interno, accertino o siano informati che l'Organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, ricevano comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

Il Direttore Generale per  
i Consumatori e il Mercato

(Dott. Gianfrancesco ROMEO)

Il Direttore Centrale Prevenzione,  
Sicurezza Tecnica, Antincendio ed  
Energetica

(Ing. Giampietro BOSCAINO)